

Avviso pubblico

DGR 770/2024 - Misura 3

IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Avviso per l'acquisto di attrezzature sportive

§1 - Risorse finanziarie assegnate

€ 1.115.923,35 (di cui € 115.580,85 riservate alle domande riferite a forniture di attrezzature sportive per il potenziamento dello sport paralimpico. Ad esaurimento di tale quota, le ulteriori domande saranno finanziate a valere sulle restanti risorse secondo graduatoria unica).

§2 - Tipologia di intervento e finalità

In applicazione della L.R. 5/2012, art 14, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, la Regione Marche intende favorire la riqualificazione della rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano, per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza, tramite l'assegnazione di contributi a fondo perduto in conto capitale per interventi di acquisto delle attrezzature sportive necessarie al potenziamento e svolgimento della pratica delle attività olimpiche e paralimpiche.

In particolare si vuole incentivare l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, purché di stretta pertinenza dell'impianto sportivo e necessarie allo svolgimento delle varie discipline sportive, finalizzato a qualificare l'offerta dei servizi per un maggiore utilizzo dell'impianto da parte dei cittadini e lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive.

Con la presente azione si intende fornire un sostanziale contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, fra cui l'Italia.

Significativo è il traguardo di potenziare e promuovere l'inclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo 10, il traguardo di fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili nell'ambito dell'obiettivo 11.

§3 - Definizioni

Ai fini del presente Bando si intende per:

a) "attrezzatura": l'allestimento, l'apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza nell'ambito dell'attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno;

b) "macchinario": attrezzatura composta da una o più serie di macchine, apparecchiature, meccanismi, che viene utilizzata in modo diretto per praticare l'attività sportiva;

- c) "spazi per attività sportiva": spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
- d) "impianto sportivo": il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività fisico-sportiva comprendente uno o più spazi per l'attività sportiva ed eventuali parti funzionali quali spazi per i servizi di supporto, impianti tecnici, spazi per il pubblico, spazi aggiuntivi ed aree sussidiarie;
- e) "impianto censito": l'impianto sportivo presente nella banca dati la cui posizione dovrà essere, al momento della domanda, aggiornata e ricomprendere gli "spazi per attività sportiva" di cui al §3 lettera c), nei quali saranno collocate le attrezzature sportive oggetto di finanziamento regionale.

§4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Potranno presentare domanda di contributo le seguenti tipologie di soggetti:

- Enti locali (Province, Comuni, Unioni Montane);
- Unioni di Comuni;
- Università delle Marche;
- Federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e/o dal CIP (se di personalità giuridica di diritto privato, in qualità di soggetto gestore dell'impianto);
- Associazioni e Società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni (in qualità di soggetto gestore), iscritte al registro CONI da almeno 2 anni precedenti quello di presentazione della istanza di contributo, nonché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi del d.lgs. 39/2021) e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata.

Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale nella Regione Marche;
- b) realizzare prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche;
- c) per le organizzazioni sportive: essere iscritte nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni (il possesso di tale requisito si intende con riferimento all'anno sportivo in corso al momento della domanda e all'anno precedente) e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi del d.lgs. 39/2021).
- d) Per la presentazione di istanze relative all'acquisto di attrezzature sportive per le discipline paralimpiche e conseguente assegnazione degli specifici punteggi di valutazione di cui al §9, le organizzazioni sportive dovranno possedere il requisito obbligatorio di iscrizione al registro CIP; per le domande presentate dai soggetti pubblici proprietari dell'impianto, dovranno attestare la destinazione delle attrezzature sportive ad organizzazioni sportive iscritte al registro CIP;
- e) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
- f) avere adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", ove prescritto dalla

L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” (comma 2, art. 24) - (per le organizzazioni e gli organismi sportivi);

- g) il soggetto richiedente, con o senza personalità giuridica, non dovrà avere carattere professionistico né perseguire fini di lucro (ai fini della verifica sugli aiuti di stato);
- h) il soggetto richiedente non deve fornire beni o servizi al di fuori del territorio nazionale (ai fini della verifica sugli aiuti di stato);
- i) l’attività svolta dal beneficiario non è tale da attirare clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri (ai fini della verifica sugli aiuti di stato);
- j) essere titolari della proprietà dell’impianto oppure, in alternativa, titolari della gestione dell’impianto, mediante concessione stipulata con il proprietario;
- k) i beneficiari del contributo devono garantire, attraverso una deliberazione dell’organo competente, la destinazione delle attrezzature oggetto di contributo per le medesime finalità per cui sono stati ammessi a finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del finanziamento concesso, pena la revoca totale del contributo.

§5 - Requisiti di ammissibilità delle domande

Le domande di contributo devono soddisfare i seguenti requisiti preliminari di ammissibilità per poter essere ammesse al contributo:

- a) riguardare forniture destinate ad un solo impianto sportivo localizzato sul territorio della regione Marche e censito nella banca dati impianti sportivi consultabile al link <https://dovefaresport.sportosalute.eu>; in particolare la banca dati dovrà essere, al momento della domanda, aggiornata e ricomprendere gli “spazi per attività sportiva” di cui al §3 lettera c), nei quali saranno collocate/utilizzate le attrezzature sportive oggetto di finanziamento regionale;
- b) riguardare acquisti effettuati (fa fede la data di emissione della fattura) dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024;
- c) riguardare forniture di costo complessivo pari o superiore alla soglia minima di spesa ammissibile determinata in euro 5.000,00 (compresa IVA qualora costituisca un costo). Ai fini della determinazione di tale soglia minima, viene preso in considerazione il quadro economico di spesa al netto delle voci non ammissibili ai sensi del § 9 del presente bando e dell’iva qualora sia recuperabile ai sensi della normativa vigente;
- d) riguardare forniture per le quali non siano già stati ottenuti altri contributi e/o finanziamenti pubblici, ad eccezione di eventuali compartecipazioni alla spesa considerate nell’ambito dell’atto di approvazione del progetto di acquisto da parte del soggetto proprietario, di cui alla successiva lettera f);
- e) riguardare interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico ambientali vigenti (solo in caso di acquisto coperture temporanee pneumatiche o qualora lo richieda la normativa vigente);
- f) riguardare forniture la cui progettazione sia stata redatta ed approvata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni. Se presentata dal soggetto gestore, la progettualità deve essere preventivamente approvata dal soggetto proprietario con idoneo atto;
- g) ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola istanza di contributo, ad eccezione del caso in cui nel progetto di acquisto (relativo ad un solo impianto sportivo) vi siano sia spese antecedenti la pubblicazione del bando, sia successive (al massimo una domanda per periodo). Qualora lo stesso

soggetto beneficiario presentasse più di una domanda per periodo di spesa, sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima;

h) non sono ammissibili, altresì, più domande riferite al medesimo impianto sportivo, ad eccezione del caso in cui nel progetto di acquisto vi siano sia spese antecedenti la pubblicazione del bando, sia successive (al massimo una domanda per periodo) nemmeno se presentate da soggetti differenti;

i) non sono ammesse domande riferite all'acquisto di attrezzature destinate a più di un impianto sportivo.

La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura al momento della domanda determina la non ammissibilità alla fase di valutazione.

§6 - Modalità di presentazione delle domande e gestione dei progetti

Ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola istanza di contributo ad eccezione del caso in cui nel progetto di acquisto vi siano sia spese antecedenti la pubblicazione del bando, sia successive (al massimo una domanda per periodo). Qualora lo stesso soggetto beneficiario presentasse più di una domanda (riferita al medesimo periodo di spesa), sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima.

Non sono ammissibili, altresì, più domande riferite al medesimo impianto sportivo e per il medesimo periodo di spesa, nemmeno se presentate da soggetti differenti.

Se la domanda è presentata dal soggetto gestore, la progettualità deve essere preventivamente approvata dal soggetto proprietario con idoneo atto.

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dal legale rappresentante (nel caso di Enti Locali ed Unioni di Comuni, anche da persona autorizzata in base a regolamentazione interna) esclusivamente online tramite il sistema informativo Sigef, messo a disposizione da Regione Marche (<https://sigef.regione.marche.it>):

dalle ore 09:00 del giorno 05/07/2024

alle ore 13:00 del giorno 30/09/2024.

Non potranno essere accolte domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente avviso o fuori dai termini indicati.

Saranno disponibili nella piattaforma telematica Sigef due distinte modalità di presentazione della domanda, entrambe riconducibili al presente avviso pubblico, così distinte:

- Misura 3 Impianti e attrezzature per lo sport: acquisto attrezzature sportive prima della pubblicazione del bando;

- Misura 3 Impianti e attrezzature per lo sport: acquisto attrezzature sportive successivo alla pubblicazione del bando.

La domanda dovrà essere presentata tramite accesso al seguente indirizzo <https://sigef.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIGEF delle dichiarazioni e dei dati richiesti dal bando;

- compilazione della relazione descrittiva dell'intervento con indicazione obbligatoria:

- dell'elenco dettagliato delle attrezzature sportive da acquistare e della quantità

- della descrizione tecnica di ciascuna attrezzatura e dell'utilizzo in relazione alla disciplina/discipline sportive praticate nell'impianto sportivo;
- indicazione degli "spazi per attività sportiva" in cui le attrezzature saranno collocate e/o utilizzate;

- caricamento dell'allegato richiesto dal bando (atto di approvazione del progetto di acquisto da parte dell'Ente proprietario dell'impianto);

- il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data di arrivo della domanda.

Ai fini della determinazione del termine di ammissibilità, farà fede la data e l'ora di invio telematico della domanda per la protocollazione.

Nella procedura telematica di richiesta del contributo, il soggetto richiedente dovrà inserire i dati del quadro economico in un prospetto riassuntivo semplificato, che sarà utilizzato dal sistema quale riferimento per il calcolo del contributo. Così come dovrà riportare, in altri campi della procedura, dati ed elementi informativi sull'intervento, necessari all'esame e valutazione dell'istanza.

Le domande prive di uno o più elementi sopra indicati saranno considerate non ammissibili, qualora non integrate nei termini previsti dal presente avviso al §16.

§7 - Contribuzione regionale

Il presente avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, riferito ad un unico progetto di acquisto attrezzature sportive, come di seguito determinato:

- contributo nella misura del 50% nel limite massimo di € 5.000,00 per i soggetti ammessi alla presente Misura che abbiano già acquistato (fa fede la data di emissione della fattura) l'attrezzatura sportiva nel periodo dal 1° gennaio 2024 alla data di approvazione dell'avviso pubblico;
- contributo nella misura del 75% nel limite massimo di € 15.000,00 per i soggetti ammessi alla presente Misura che intendono acquistare attrezzature sportive dal giorno successivo alla data di approvazione dell'avviso pubblico fino al 31 dicembre 2024.

Qualora il progetto di acquisto attrezzature sportive, così come approvato dal soggetto proprietario dell'impianto sportivo, faccia riferimento sia a spese sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, sia spese da sostenersi successivamente, dovranno essere eseguite due distinte procedure di compilazione dell'istanza sulla piattaforma dedicata Sigef, che formeranno a tutti gli effetti una unica domanda di partecipazione cumulando i diversi contributi assegnabili.

Non è possibile cumulare l'aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico che siano relative al medesimo progetto presentato a valere sulla presente Misura, fatte salve eventuali compartecipazioni alla spesa considerate nell'ambito dell'atto di approvazione del progetto di acquisto da parte del soggetto proprietario, di cui al §5 lettera f).

La competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport emetterà il decreto di ammissibilità delle domande pervenute ed in regola con i requisiti del bando.

L'elenco dei progetti ammessi a valutazione sarà pubblicato al seguente link, con valore di comunicazione ai beneficiari:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2024> (Misura 3 Impianti ed attrezzature per lo sport - Avviso per l'acquisto di attrezzature sportive).

§8 - Regime d'aiuto

Il presente avviso ha come finalità principale quella di incentivare l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, purché di stretta pertinenza dell'impianto sportivo e necessarie allo svolgimento delle varie discipline sportive, finalizzato a qualificare l'offerta dei servizi per un maggiore utilizzo dell'impianto da parte dei cittadini e lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive che non rilevino ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, e caratterizzati dalla presenza delle seguenti caratteristiche:

- rilevanza locale" le "strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri" (vedi Paragrafo 6.3. Incidenza sugli scambi, Punto 197, lettera a), Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01);
- assenza di "attività economica", intesa come "qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato" (Paragrafo 2.1, punto 7 della citata Comunicazione), escludendo da tale categoria quelle attività per le quali l'uso economico rimane puramente accessorio, ossia quelle attività direttamente connesse all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessarie o intrinsecamente legate al suo uso principale non economico.

Le attività economiche accessorie:

- devono avere consistenza limitata rispetto alla capacità dell'infrastruttura, e rientrano in questa casistica i servizi comunemente aggiuntivi alle infrastrutture (come ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento), che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non economiche;
- non hanno, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri in quanto è improbabile che tali servizi attraggano clienti da altri Stati membri ed il loro finanziamento ha un'incidenza più che marginale sugli investimenti (Paragrafo 7.2.1, Punto 207 della citata Comunicazione).

Quindi, i criteri da adottare per la valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale sono i seguenti:

- essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
- riguardare impianti sportivi per i quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività economica o per i quali l'attività economica è residuale;
- riguardare impianti sportivi aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;

- escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra stati membri e neppure attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
- riguardare strutture sportive che non sono né saranno, omologate dalle Federazioni Sportive nazionali per lo svolgimento di eventi sportivi internazionali.

In relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato, le relative informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi, dovranno essere rese dai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, i quali dichiareranno la sussistenza delle condizioni per la non applicabilità degli aiuti di stato.

Qualora, in base alle dichiarazioni rese in fase di domanda ovvero in esito all'istruttoria condotta siano verificate le condizioni per la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità degli aiuti di stato, il contributo sarà concesso in applicazione del Reg. UE n. 2023/2832 relativo agli aiuti «de minimis».

§9 - Interventi ammessi a contributo e vincoli

Sono finanziabili gli acquisti di attrezzature e macchinari fissi e mobili strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte all'interno degli impianti di proprietà pubblica censiti nella banca dati degli impianti sportivi regionale consultabile al link <https://dovefaresport.sportesalute.eu>.

La posizione dell'impianto censito nella banca dati dovrà essere, al momento della domanda, aggiornata e ricomprendere gli "spazi per attività sportiva" di cui al §3 lettera c), nei quali saranno collocate/utilizzate le attrezzature sportive oggetto di finanziamento regionale.

Ciascuna domanda potrà fare riferimento soltanto ad un impianto sportivo e le attrezzature acquistate diventeranno di pertinenza dello stesso, nonché acquisite in proprietà dall'Ente proprietario dell'impianto.

Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli **acquisti ammissibili** a incentivo:

- attrezzature sportive mobili: strumenti di misurazione, orologi di gara, segnapunti, lavagne interattive, pistole starter, attrezzature per allenamenti (coni, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere, rulli, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso sportivo, materassi ad aria, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis), tabellone di rimbalzo, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche da allenamento, remi, alberi, boma, vele, bombole, erogatori, corpetti equilibratori (GAV), impianti audio, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, steps, manubri, pesi, bilancieri, body bar rack), panchine mobili per giocatori, arbitri e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, boe, carrelli porta imbarcazioni, barche a vela per disabili (classi veliche riconosciute IFDS e CIP), tavolo con ruote teqlite, macchine lancia palle, macchine spara palloni, macchina da lancio basket, drump rope, linx sport attrezzature da portiere, punching pad, vogatore o remoergometro;

- attrezzature sportive fisse: tavoli da biliardo, ping pong, teqball, porte per campi di calcio ed hockey, rugby, pallamano, tabelloni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni segnapunti, coperture pneumatiche/pressostatiche di tipo temporaneo o comunque non strutturali, gabbie per lanci, spalliere e quadri svedesi, selle per equitazione, barriere per equitazione, panchine fisse per giocatori, arbitri e tecnici, postazioni arbitri (e similari), reti di protezione (escluse le recinzioni di delimitazione del campo o dell'impianto sportivo), attrezzatura per calisthenics.

Con il presente bando, **non sono finanziabili** i seguenti interventi a mero titolo esemplificativo:

attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorìo ovvero aventi una presumibile durata inferiore ad un anno (es.: palline da tennis, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri pettorali, carte da gioco), vestiario sportivo in genere, materiale sportivo ad uso individuale e non di servizio all'impianto sportivo, pattini completi o piastre e ruote per pattini (inclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, scacchiere complete, corde, attrezzature propriocettive, biciclette, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, motori, pinne e monopinne da competizione, palchi mobili per premiazioni, transenne, archi gonfiabili per manifestazioni, imbarcazioni comprensive di accessori e motore, pannelli di protezione dei campi da gioco, panche e armadi per spogliatoi, arredi in genere, spese per corsi e aggiornamenti, interventi strutturali (Campi da Padel o similari), acquisto di attrezzature usate, acquisto di animali per lo svolgimento di attività sportive, spese di trasporto, spedizione e dazi, spese di installazione/montaggio, mezzi di trasporto in genere.

Inoltre non sono ammessi macchinari per manutenzione quali: trattorino rasa erba, pettinatrice/spazzatrice a traino, macchina per sfeltratura e aerazione suolo, carrello segnacampo, trattorino per campi in erba sintetica, spazzolatrice per smuovere l'intaso a traino, pettinatrice rotante a traino, macchina fresatrice, distributore di terra rossa, spazzolone per dissodare, spazzola liscia nastro, rullo, stuoie livellatrici, macchina pulitrice, spazzolatrice/pettinatrice, macchina rasa ghiaccio per lucidatura, macchina pulitrice lava/asciuga, robot per la pulizia, pulitore robot per piscine, aspiratore per piscine.

Gli elenchi sopra riportati sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo. La competente struttura regionale si riserva di valutare l'ammissibilità di ulteriori tipologie non ricomprese o non riconducibili agli esempi sopra citati.

Per quanto attiene alla dotazione di attrezzature si deve tener conto che queste devono avere una vita economica di almeno 5 anni.

La verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità sia di carattere soggettivo che oggettivo, sarà accertata dalla competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport sulla base delle dichiarazioni e delle informazioni rese all'interno della domanda ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del DPR 445/2000. Si richiama l'attenzione dei partecipanti in merito a quanto previsto dall'art. 75, ovvero che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*.

§10 - Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura determina la non ammissibilità alla fase di valutazione.

La struttura competente provvederà successivamente alla valutazione delle domande presentate attribuendo a ciascuna il punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Criterio
<p>Con riferimento all'impianto per il quale è previsto l'acquisto delle attrezzature, numero di impianti di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale (per disciplina sportiva e funzionanti) rispetto alla popolazione residente al 31/12/2023 - Punteggio crescente in proporzione al numero di abitanti serviti.</p> <p>Se l'impianto sportivo è monovalente: (residenti al 31_12_2023 / numero di impianti) * 0,001 (fino ad un massimo di 10 punti assegnabili).</p> <p>Se l'impianto è polivalente, con esclusivo riferimento alle discipline per le quali vengono acquisite le attrezzature sportive: si procede alla media del numero di impianti di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale per le varie discipline contemplate e si applica la medesima formula degli impianti monovalenti (residenti al 31_12_2023 / media del numero di impianti) * 0,001</p> <p>In ogni caso le discipline contemplate ai fini dell'attribuzione del presente punteggio non potranno essere superiori a 3.</p> <p><u>N.B.: si consiglia di acquisire le informazioni relative al numero di impianti e alla popolazione residente direttamente dall'Amministrazione Comunale.</u></p>
<p>Impianto ubicato nel territorio di comuni sotto i 5 mila abitanti (con riferimento ai residenti al 31/12/2023):</p> <p>Fino a 2500 abitanti: 4</p> <p>Fino a 5000 abitanti: 2</p> <p>Oltre 5000 abitanti: 0</p>
<p>Forniture finalizzate alla pratica delle discipline paralimpiche:</p> <p>per ciascuna disciplina paralimpica contemplata nell'acquisto delle attrezzature sportive: punti 1,5</p> <p>In ogni caso le discipline contemplate ai fini dell'attribuzione del presente punteggio non potranno essere superiori a 3.</p>
<p>Impianto ubicato nell'area dei Comuni del cratere sisma 2016 e 2017:</p> <p>Punti 0,5</p>
<p>Impianto ubicato nelle aree interne della Regione Marche, ai sensi della definizione Strategia Aree Interne:</p> <p>Punti 0,25</p>
<p>Numero atleti tesserati nelle ASD/SSD gestori dell'impianto considerato, desunto dall'ultimo tesseramento effettuato (anno sportivo 2023/2024):</p> <p>Numero massimo di atleti tesserati raggiunto nell'anno sportivo * 0,01</p> <p>In caso di più soggetti gestori deve essere indicata la somma degli atleti tesserati delle diverse ASD/SSD.</p>

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo richiedente (approssimato fino a due cifre dopo la virgola) determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza le domande che presentano una spesa maggiore. A parità di spesa la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La valutazione dei criteri per l'assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport sulla base delle dichiarazioni e delle informazioni rese all'interno della domanda ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del DPR 445/2000. Si richiama l'attenzione dei partecipanti in merito a quanto previsto dall'art. 75, ovvero che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*.

§11 - Approvazione della graduatoria

La competente struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport emetterà il decreto di approvazione della graduatoria con l'assegnazione dei contributi spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria ed i progetti ammessi a finanziamento saranno pubblicati al seguente link, con valore di comunicazione ai beneficiari:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2024> (Misura 3 - Avviso per l'acquisto di attrezzature sportive).

§ 12 - Comunicazione di finanziabilità delle domande ed accettazione del contributo.

Qualora la domanda sia collocata utilmente in graduatoria e risulti finanziabile sulla base delle risorse stanziare, la Struttura regionale competente decreterà l'ammissione della istanza alla concessione dei contributi previsti dal presente bando, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, determinando:

- l'importo massimo della spesa ammissibile sulla quale far valere il contributo regionale;
- la misura del contributo regionale a valere sull'importo sopra detto;

e ne darà comunicazione all'interessato.

La fornitura dovrà avvenire ed essere rendicontata in ogni caso entro l'anno 2024 salvo la richiesta di proroga ai sensi del §13.

§13 - Realizzazione dell'intervento, decadenza, revoca, proroghe e controlli

Le fornitura/acquisto di attrezzature dovrà essere eseguita conformemente al progetto presentato ed approvato e garantirne la completa funzionalità.

Il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport disporrà la revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- mancato rispetto dei termini indicati al §15, fatta salva la concessione di una proroga. Decorsi i predetti termini, la Regione Marche potrà procedere con l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato;
- parziale realizzazione degli acquisti, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, purché la riduzione della spesa non sia imputabile esclusivamente al ribasso in sede di offerta, oppure a variazioni contabili dovuti all'aliquota iva applicabile, oppure a meri risparmi di spesa qualora sia in ogni caso garantita la realizzazione completa e funzionale delle forniture approvate. Qualora la riduzione di spesa determini una riduzione del contributo al di sotto del massimale previsto, si applicherà una riduzione proporzionale del contributo concesso sulla base della percentuale di contributo applicata in fase di ammissione;
- mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la spesa, entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente richieste;
- mancato rilascio della verifica di conformità sulle attrezzature acquisite da parte del tecnico all'uopo incaricato dall'Ente proprietario dell'impianto sportivo;
- mancata disposizione e rispetto dei vincoli di cui al §3, lettera j);
- variazione sostanziale del progetto, tale da snaturare le finalità e i caratteri propri del progetto oggetto di contributo;
- qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate.

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca del contributo i soggetti beneficiari dovranno restituire la somma eventualmente già liquidata, maggiorata degli interessi legali.

Dopo aver acquisito agli atti fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura regionale Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea, con le modalità stabilite nella stessa comunicazione.

La suddetta struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, la struttura regionale adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Qualora invece, ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, dispone, con provvedimento motivato, la revoca e l'eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali e comunica il provvedimento stesso al beneficiario mediante PEC.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

Una eventuale proroga potrà essere richiesta per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga dovrà obbligatoriamente essere richiesta dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere richiesta una sola proroga. Fatta salva la possibilità da parte della Regione Marche di negare espressamente la proroga entro il termine di 15 giorni, la stessa si intende concessa automaticamente a seguito di specifica richiesta da effettuarsi attraverso la piattaforma telematica Sigef, funzionalità di comunicazione al beneficiario (busta blu).

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati, ed in presenza di un'adeguata motivazione che dimostri che il ritardo non dipende dalla volontà del soggetto beneficiario, potrà essere concessa una deroga da parte della Regione Marche.

La decadenza del contributo concesso sarà dichiarata dal Dirigente della competente struttura regionale che potrà valutare, a suo insindacabile giudizio tenendo conto della gravità e del pregiudizio arrecato al beneficiario sulla base dei presupposti o alle indicazioni del bando, anche la adozione di provvedimenti di riduzione del contributo.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Marche mediante un messaggio di posta elettronica certificata, proveniente da casella intestata al soggetto, attraverso la funzione di comunicazione al beneficiario della piattaforma Sigef.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o di rideterminazione dei contributi concessi, il beneficiario dovrà provvedere a restituire tutte le somme eventualmente già percepite, opportunamente rivalutate, gravate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca o di rideterminazione del contributo.

§14 - Variazioni progettuali

Il progetto di acquisto/fornitura di attrezzature sportive, così come approvato per la partecipazione al presente avviso, non potrà esser variato antecedentemente all'avvio della fornitura.

Le uniche modifiche che possono essere apportate, sono quelle relative a modifiche in senso ampliativo del progetto. Il progetto ampliato dovrà ricomprendere in ogni caso, al suo interno, il medesimo progetto originariamente approvato ed ammesso a contributo e le ulteriori spese relative all'ampliamento non saranno in ogni caso ammissibili ai fini della rendicontazione finale.

L'acquisto/fornitura di attrezzature sportive dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variazione non sostanziale, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell'approvazione del progetto.

§15 - Domanda di pagamento e rendicontazione finale

Le somme spettanti saranno erogate a seguito della presentazione della domanda di liquidazione e rendicontazione finale nella piattaforma Sigef da effettuarsi nell'anno 2024 salvo la richiesta di proroga ai sensi del §14.

Il contributo sarà liquidato a seguito della avvenuta rendicontazione che dovrà comprendere la seguente documentazione:

- relazione conclusiva dell'intervento;
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;
- copie delle fatture e dei giustificativi di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l'avvenuto pagamento (con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto assegnatario del contributo);
- verifica di conformità della fornitura ed eventuale posa in opera, eventuali omologazioni, collaudi o similari da parte del soggetto proprietario dell'impianto;
- documentazione fotografica sull'intervento concluso;
- atto di inalienabilità e vincolo di destinazione emesso dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto.

Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso e i beneficiari dovranno fornire le integrazioni richieste entro 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Regione Marche potrà procedere con l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

§16 - Richieste di chiarimento o integrazione

In qualsiasi fase dell'iter di svolgimento del presente bando, la Regione Marche può richiedere, attraverso la piattaforma Sigef – funzione di comunicazione al beneficiario – chiarimenti, integrazioni o trasmettere comunicazioni sugli esiti istruttori. In tal caso, il beneficiario è tenuto a rispondere e trasmettere quanto richiesto entro il termine di 15 giorni.

In caso di permanenza dell'inadempimento da parte del beneficiario, la Regione Marche, previa diffida ad adempiere, avvierà il procedimento di revoca del contributo assegnato.

In caso di pre-avviso di revoca o diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 214/1990, il termine per la presentazione di controdeduzioni è pari a 10 giorni.

§ 17 Controlli successivi

La Regione Marche potrà effettuare controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo: eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotte alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna).

§ 18 – Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

§19 – Informazioni e Responsabile del procedimento

Tutte le informazioni sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2024>

Responsabile del procedimento: Giovanni D'Annunzio

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3548

e-mail: giovanni.dannunzio@regione.marche.it

PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it

Per informazioni ed assistenza amministrativa relative al bando:

Funzionario: Nicolò Bruscantini

Tel. 071 806 3564

e-mail: nicolo.bruscantini@regione.marche.it

Istruttore: Eduardo Javier Caprio

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Tel. 071 806 3599

e-mail: eduardojavier.caprio@regione.marche.it

Per assistenza Tecnica Sigef:

Tel. 071 806 3995

e-mail: helpdesk.sigef@regione.marche.it

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica:
settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it

§20 – Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

§21 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alla LR n. 5/2012 ed alla DGR n. 770/2024.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

LR n. 5/2012 e DGR n. 770/2024

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.